

**Proposta di legge**  
**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021**  
**Relazione illustrativa**

La legge di manutenzione è uno strumento previsto nella legge sulla qualità della normazione (55/2008), che all'articolo 13 stabilisce:

“1. Il Consiglio e la Giunta, nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:

- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- d) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
- e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.”

L'intervento ha quindi finalità di riordino, di pulizia dell'ordinamento e di contenimento del numero delle leggi approvate.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 55/2008, la presente relazione tiene luogo anche della relazione tecnico-normativa.

## **CAPO I**

**Art. 1:** La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 reca norme sul procedimento delle elezioni regionali e stabilisce anche le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni riprendendo, per quest’ultimo aspetto, la disciplina stabilita dallo Stato con il comma 400 dell’articolo 1 della legge 147/2013. La presente modifica della l.r. 74 estende al personale regionale impegnato nelle elezioni regionali le regole stabilite per rimborsare ai comuni le ore di straordinario prestate dal loro personale in occasione delle elezioni regionali.

**Art. 2:** La disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'articolo 36 della l.r. 26/2009, necessita di una precisazione relativamente all'individuazione delle organizzazioni sindacali e istituti di patronato abilitati a designare un componente del Consiglio, prevedendo che siano operanti sul territorio toscano, come la norma già prevede per altri soggetti con analoga abilitazione, al fine di evitare ambiguità o incertezze applicative e rendere la norma omogenea. Si rende necessario rendere operativo il Consiglio dei toscani nel mondo anche nel caso in cui le organizzazioni che debbono designare i loro rappresentanti nel Consiglio stesso d'intesa fra loro come previsto dall'articolo 36 della l.r. 26/2009 non raggiungano l'intesa. Pertanto è opportuno inserire una norma di chiusura che prevede la valida costituzione dell'organismo anche nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa.

**Art. 3:** Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 55/2008 risulta implicitamente abrogato, ed è del resto disapplicato, dall'articolo 17 della l.r. 1/2015 che disciplina la relazione tecnico-finanziaria la quale è allegata nella generalità dei casi, salvo l'eccezione prevista nel medesimo articolo 17. È pertanto opportuno procedere all'abrogazione espressa.

## **CAPO II**

**Artt. 4-5:** La disciplina legislativa regionale concernente i rapporti istituzionali tra Regione e

Camere di commercio è contenuta in due articoli - 23 e 24 - della risalente l.r. 87/1998, attuativa in materia di sviluppo economico del d.lgs. 112/1998 di conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni nell'ambito delle riforme cd. Bassanini.

L'articolo 23 evidenzia il ruolo della CCIAA in relazione a funzioni in materia di sviluppo economico espletate da province e comuni e prevede l'attribuzione alle camere di commercio della tenuta di albi ed elenchi professionali nella stessa materia.

L'articolo 24 attribuisce alla Giunta regionale il controllo sugli organi camerale, come allora disciplinato dalle leggi statali, e prevede, ai fini dell'esercizio del controllo sugli organi, così come della redazione della relazione sull'attività, l'obbligo per ogni camera di trasmettere alla Giunta gli atti e i documenti necessari.

La modifica dell'articolo 23 consiste:

- al comma 2, nel cassare il richiamo a funzioni non più esercitate dalle province e a funzioni dei comuni compiutamente e diversamente disciplinate dalle norme statali, inserendo per converso un opportuno richiamo ai rapporti con la Regione su base convenzionale per l'espletamento di compiti e funzioni in materie che attengono a competenze regionali;
- nell'abrogazione del comma 3, in quanto la previsione dell'attribuzione alle CCIAA della tenuta di albi ed elenchi professionali non è più coerente con il nuovo catalogo di funzioni esercitabili dalle camere.

La modifica ed integrazione dell'articolo 24 cassa la previsione della relazione regionale in quanto non più coerente con la normativa statale sopravvenuta ed adegua le restanti disposizioni in funzione delle potestà di vigilanza e controllo esercitate dalla Regione.

**Art. 6:** La modifica concerne l'aggiornamento obbligatorio previsto per l'attività di panificazione (ex articolo 3, comma 5, l.r. 18/2011). Essa rinvia l'aggiornamento professionale obbligatorio che si sarebbe dovuto effettuare entro l'anno 2021 a nuovo termine, rideterminato nel 30 giugno 2022.

Detta modifica si è resa necessaria in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento a seguito dello stato di emergenza ed al fine di evitare e prevenire il contagio da COVID-19, pertanto, posticipando la data di scadenza per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento si consente al contempo alle imprese il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di panificazione.

**Artt. 7-9:** Gli articoli 7 e 8 apportano modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22, modifiche rese necessarie dal rinvio degli stessi a disposizioni non più vigenti: rispettivamente agli articoli 44 e 44 bis della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Detti articoli sono stati abrogati dall'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010).

L'articolo 9 modifica l'articolo 6 della l.r. 22/2016 sostituendo il riferimento alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) con quello alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), abrogativa della prima.

**Art. 10:** La modifica deriva dalla necessità di allineare la norma regionale alla procedura posta in essere dai soggetti "organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" - Ispettorato del lavoro, "organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali" e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 14, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 81/2008) - istituzionalmente preposti alle attività ispettive e sanzionatorie concernenti il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art 14 d.lgs 81/2008) e, quindi, a ricevere le segnalazioni dei soggetti gestori in merito alla verifica del requisito previsto dall'articolo 25 della legge regionale 71/2017. Con la modifica si intende precisare quali sono i "provvedimenti

definitivi”, a seguito dei quali la Regione procede alla “revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni”. In considerazione del disposto normativo dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, infatti, sono “definitivi” tutti i provvedimenti, anche quelli chiusi con la revoca del provvedimento sospensivo da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato a seguito di adempimento da parte dell'impresa sanzionata che – attraverso il pagamento della sanzione pecuniaria e al ripristino delle regolari condizioni di lavoro - regolarizza la propria posizione, ed i provvedimenti avverso dei quali l'impresa ha presentato ricorso davanti agli organi competenti con esito positivo. In questi casi - pur definendosi il provvedimento “definitivo” - non si applicano le restrizioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione (“interdizione” di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008) ed allo stesso modo non è precluso l'accesso ai bandi agevolativi regionali.

**Art. 11:** Le modifiche al comma 1 dell'articolo 127 si rendono necessarie per rendere più chiaro che la decadenza disciplinata in tale articolo si riferisce non solo alle concessioni di posteggio relative ai mercati, ma anche a quelle relative alle fiere, come peraltro risulta dalla lettura complessiva della norma.

### **CAPO III**

**Art. 12:** La proposta di modifica è relativa all'articolo 5. L'inciso proposto risponde esclusivamente ad una esigenza di maggiore chiarezza nella lettura della legge: infatti l'articolo 2 della legge regionale 45/2020 richiama già i principi e le definizioni del Codice tra cui quelli dell'articolo 3, comma 3, per la deroga all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 che rappresenta la norma nazionale di riferimento per la legge regionale 68/2011. Esplicitare la deroga, appunto già prevista dall'articolo 3, comma 3 del Codice, per quanto attiene al livello regionale, è solo per richiamare la specifica legge regionale di attuazione della normativa nazionale, al fine di una più evidente modalità con cui avviene la individuazione degli ambiti da parte della delibera del Consiglio regionale. La modifica in questione pertanto non incide nel merito della disciplina.

**Art. 13:** La proposta di modifica è relativa all'articolo 24, comma 6, lettera d) della legge sopra indicata al fine di correggere un errore puramente materiale che si è verificato in sede di revisione dell'articolato in IV commissione regionale: il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato è da riferirsi, infatti, alla lettera c) del medesimo comma anziché alla lettera d).

### **CAPO IV**

**Art. 14:** Si inserisce il comma 3 ter nell'articolo 6 della l.r. 32/2002 per prevedere, in tema di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa degli istituti scolastici, un rinvio all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), che ha effettuato una ricognizione dei comuni con territorio montano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.

### **CAPO V**

**Artt. 15-16:** Le proposte di modifica sono relative agli articoli 41 e 44 della l.r. 35/2015 e si rendono necessarie per la correzione di errori materiali o imprecisioni e per l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni.

1 L'articolo 41 della l.r. 35/2015, nel fare riferimento alla promozione, da parte della Regione, di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese, rinvia all'articolo 40 comma 2.

Il suddetto articolo 40, prima di essere modificato con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, articolo 23, recitava:

*Art. 40 Sviluppo del distretto apuoversiliense*

*1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua,*

*in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto produttivo apuo-versiliese stabilendone composizione e modalità di funzionamento.*

*2. Il soggetto di cui al comma 1, ha il compito di promuovere lo sviluppo della filiera produttiva locale, valorizzare il materiale da estrazione e supportare comuni ed imprese nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 55.*

*3. Il soggetto di cui al comma 1, promuove forme di collaborazione con i comuni ai fini delle valutazioni di competenza e dei monitoraggi relativi ai piani economico finanziari di cui agli articoli, 35 e 38.*

Pertanto il richiamo, contenuto nell'articolo 41 (mai modificato), all'articolo 40, comma 2, era riferito al soggetto di cui all'articolo 40, comma 1, cioè il “soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto produttivo apuo-versiliese stabilendone composizione e modalità di funzionamento”.

Nella versione vigente della legge, l'articolo 40 riguarda la composizione del nucleo di valutazione mentre è nell'articolo 40 bis comma 1 che, seppur con contenuti diversi dall'origine, viene individuato il soggetto che rappresenta il distretto apuo-versiliese a cui faceva (e fa) ancora riferimento l'articolo 41.

Si prevede pertanto di modificare l'articolo 41 sostituendo il rinvio all'articolo 40, comma 2 con il rinvio all'articolo 40 bis, comma 1.

2 L'articolo 44 della l.r. 35/2015 richiama al comma 1 le disposizioni di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo). Il suddetto regolamento è stato abrogato a partire dal 22 agosto 2017, data di entrata in vigore del d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Occorre pertanto modificare il rinvio alla normativa statale vigente. Inoltre l'articolo 44 prevede al comma 2 che “Qualora non siano sufficienti i materiali riutilizzabili e reperibili di cui al comma 1, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.”. Al comma 5, laddove si fa riferimento alla possibilità di trasferire l'autorizzazione dal “soggetto competente alla realizzazione dell'opera” alla “stazione appaltante” è in realtà corretto riferirsi “all'appaltatore”, in quanto la stazione appaltante coincide con il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica.

Pertanto l'articolo 44, comma 5 va corretto sostituendo "alla stazione appaltante" con “all'appaltatore”.

## **CAPO VI**

**Art. 17:** Si modifica il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 al fine di armonizzarne le previsioni con quanto già previsto al comma 4, che prevede che il Direttore generale e i direttori possano essere scelti fra soggetti esterni al ruolo dirigenziale. Pertanto viene coerentemente adeguata la disposizione di cui al comma 6, riguardante il previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

**Art. 18:** Viene modificato il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 al fine di specificare che sono ricomprese fra le attività compatibili che possono essere svolte dal Direttore generale e dai direttori anche quelle indicate all'articolo 33, comma 3 bis, ove svolte a titolo gratuito.

**Art. 19:** Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 1/2009 viene modificato al fine di prevedere che la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale siano proposte alla Giunta dall'organismo indipendente di valutazione.

**Art. 20:** La modifica di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. 1/2009 viene proposta come mero adeguamento a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 50 del più recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali 2016/2018, che prevede, appunto, un termine per esprimersi da parte del Comitato dei Garanti pari a 45 giorni dalla richiesta.

**Art. 21:** L'abrogazione dell'articolo 22 bis della l.r. 1/2009 viene proposta in coerenza con le più recenti previsioni contenute nell'articolo 33 del d.l. 34/2019, (c.d. di crescita), le quali modificano anche le regole e la logica per accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Da tali previsioni discende la necessità di una valutazione autonoma da parte della Regione e di ciascun ente dipendente in ordine alle proprie capacità assunzionali.

**Art. 22:** La modifica, tenuto conto di recenti pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenza n. 21 del 2020) in merito alla legittimità della previsione di casi di esonero dalle prove preselettive dei concorsi per il personale dell'ente che bandisce, provvede ad integrare le vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale coerentemente agli orientamenti espressi dalla Corte.

**Artt. 23-24:** Le modifiche all'articolo 32, comma 2 e l'abrogazione dell'articolo 33, comma 4, della l.r. 1/2009 si rendono necessarie in conseguenza della sopraggiunta approvazione della l.r. 69/2020 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), la quale riconduce il trattamento giuridico ed economico del personale giornalista della Regione Toscana nell'ambito del CCNL, con la conseguente inapplicabilità di ogni disposizione, normativa e organizzativa, che riferisca il relativo trattamento all'ambito del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Nell'articolo 33 viene inserito il comma 3 bis, coerentemente con le previsioni introdotte al comma 2 dell'articolo 15 in riferimento alle attività compatibili che possono essere svolte a titolo gratuito dal Direttore generale e dai direttori.

**Artt. 25-27:** Con le modifiche proposte agli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 32/2018, in materia di procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato si intende disporre la proroga dei termini delle citate procedure di "stabilizzazione", in armonia con quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017, come modificato dalle seguenti norme:

- articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- articolo 1, comma 7 bis, lettera b), numero 1), del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

**Art. 28:** Si propone l'inserimento di un articolo, che estende l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 68 del CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 in tema di condizioni e requisiti per la riammissione in servizio dei dirigenti dimissionari, anche al personale di qualifica dirigenziale della Regione Toscana.

## **CAPO VII:**

**Art. 29:** Si modifica la formulazione dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 77/2004 al fine di apportarvi un riferimento corretto alla struttura competente, in coerenza con la nuova articolazione

organizzativa della Giunta regionale nella XI Legislatura.

#### **CAPO VIII:**

**Art. 30:** La Regione ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 70/2005 era autorizzata a concedere una garanzia fideiussoria in favore della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa dell'importo di euro 18 milioni a fronte di un finanziamento di euro 16 milioni (mutuo *bullet*) contratto a suo tempo dalla società. L'articolo 26 octies-decies della l.r. 82/2015 autorizzava a prorogare la suddetta garanzia fideiussoria concessa in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci subordinatamente al verificarsi di certe condizioni. Infine con l'articolo 13 della l.r. 19/2019 la Regione veniva autorizzata all'acquisto di immobili della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., prevedendo altresì (comma 3) che – qualora tale acquisto non si fosse perfezionato – l'ente avrebbe provveduto al pagamento della garanzia fideiussoria. Poiché la Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A ha ceduto i propri immobili a terzi ed ha pertanto provveduto ad estinguere il proprio debito nei confronti di M.P.S. Capital Service, a sua volta garantito dalla Regione Toscana, le norme regionali di cui all'articolo in esame e che disciplinano tale garanzia nonché l'autorizzazione dell'eventuale acquisto degli immobili della Società da parte della Regione possono essere abrogate.

**Art. 31:** È necessario, anche alla luce delle osservazioni effettuate in diverse occasioni nell'ambito del Referto concernente la verifica delle tipologie delle coperture adottate nelle leggi della Regione Toscana e delle relative tecniche di quantificazione degli oneri, predisposto annualmente dalla Corte dei Conti, fornire un'interpretazione autentica rispetto al significato del termine "pluriennale" di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 1/2015. Infatti, nell'ambito della contrapposizione, fatta dallo stesso articolo 13 sulla base del d.lgs. 118/2011, fra spese a carattere continuativo (lettera a) e non (lettera b) la parola "pluriennale", prevista dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, è sempre stata intesa come riferita sia alle fattispecie in cui la spesa, che costituisce un limite massimo, interessa una sola annualità sia a quelle in cui la spesa interessi più di una annualità di bilancio ancorché non *sine die* (come invece nella lettera a) dell'articolo 13 citato).

**Artt. 32 e 35:** Tenuto conto delle modifiche normative intervenute all'articolo 17 della l. 196/2009 ad opera della l. 163/2019, successiva all'approvazione della l.r. 1/2015, con il primo dei due articoli in esame si dispone la sostituzione del comma 4 del vigente articolo 14. In luogo della previsione della clausola di salvaguardia prevista originariamente come "meccanismo effettivo ed automatico" di compensazione degli effetti che eccedono le previsioni, si demanda adesso alla Giunta regionale il compito di assicurare il monitoraggio degli oneri recati dalle leggi e di attivare, nel caso di scostamenti, misure correttive secondo i principi delineati nei commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 17 della l. 196/2009. Si rende necessario abrogare conseguentemente il riferimento alla clausola di salvaguardia richiamato tra i contenuti di dettaglio del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31 della l.r. 1/2015. L'intervento manutentivo proposto ha l'obiettivo di adeguare la legislazione regionale ad una mutata cornice normativa statale recata dai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 17 della l. 196/2009, che tuttavia non risulta di immediata applicabilità nel diverso contesto istituzionale regionale. Considerato che il d.lgs. 118/2011 non interviene in questo particolare ambito di disciplina, l'intervento manutentivo non si pone in contrasto con le competenze legislative statali ed ha finalità di integrazione e specificazione di norme nazionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 196/2009.

**Art. 33:** Si apportano al testo dell'articolo 17 della l.r. 1/2015, che disciplina la relazione tecnico-finanziaria quale documento di accompagnamento alle proposte di legge e agli emendamenti (v. anche art. 3) dei correttivi testuali, che adeguino il testo alla prassi per cui la relazione è presentata nella generalità dei casi, salvo che le norme abbiano contenuto meramente ordinamentale e mantenendo

l'esclusione, già oggi operante, per le leggi in senso solo formale (bilancio, variazione, rendiconto e assestamento).

**Art. 34:** l'articolo 18 della l.r. 1/2015 contiene un'ambiguità linguistica che è opportuno eliminare per dissipare equivoci, già verificatisi durante l'iter consiliare delle proposte di legge che compongono la manovra di bilancio. Il vigente testo dell'articolo, infatti, designa con lo stesso termine ("collegato") due diversi tipi di proposte di legge: a) quella – prevista dal d.lgs. 118/2011 – da presentare parallelamente alla proposta di legge di stabilità; b) quelle eventuali che nell'esercizio di una discrezionalità politica la Giunta ritenga di presentare come proposte autonome, di cui tuttavia chieda al Consiglio l'approvazione nell'ambito della stessa seduta del bilancio, sulla base di un asserito (e sottoposto come tale a preventivo assenso del Consiglio) nesso con le linee fondamentali della manovra. Tali seconde leggi furono presentate nei primi anni della IX legislatura e quindi disciplinate nell'articolo 18. Poiché tuttavia esse sono - come detto – eventuali, e caratterizzate da uno specifico iter come delineato nel più volte citato articolo (e che qui non viene minimamente modificato) si propone di denominarle "leggi di accompagnamento", lasciando il termine "collegato" a quella che trova invece la sua iniziale previsione nella normativa statale.

**Artt. 36-39:** L'intervento previsto in materia di tasse auto deriva infatti dalla necessità di rendere coerente l'ordinamento regionale (l.r. 49/2003) con la legge n. 157/2019 di conversione del d.l. 124/2019, che ha modificato il regime fiscale dei veicoli oggetto di contratto "noleggio senza conducente". Con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è formalizzata la prassi in uso di questa fattispecie presso gli uffici competenti, in analogia a quanto previsto per le associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della suddetta legge, alle quali l'esenzione è riconosciuta a prescindere dalla annotazione sulla carta di circolazione della destinazione d'uso e degli adattamenti. Per gli altri aspetti l'intervento proposto garantisce e assicura un'uniforme trattamento nei confronti dei contribuenti (a prescindere dal titolo per cui posseggono il veicolo: proprietà, *leasing*, noleggio senza conducente) e, in particolare, per quanto attiene alle istanze di esenzione per soggetti disabili, consente di implementare la "soggettività" del beneficio fiscale, disaccoppiando tale regime agevolativo dalla tipologia di titolo contrattuale sottostante il possesso del veicolo.

**Artt. 40 e 42:** Il presente intervento normativo viene effettuato al fine di armonizzare la disciplina dell'accertamento esecutivo a seguito dell'introduzione nell'ordinamento statale di questo istituto alla riscossione delle entrate degli enti locali. La finalità di questo strumento consente di ottimizzare i tempi di riscossione dei crediti e di assicurare una maggiore efficacia all'azione di accertamento delle entrate regionali e di recupero del credito.

**Art. 41:** Il presente articolo si rende necessario al fine di adeguare i codici ATECO 2002 indicati nell'allegato A di cui al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 64/2006 con i codici ATECO 2007. Si modifica, pertanto, la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 sulla base degli ATECO 2007 che l'Istat ha adottato e che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

**Artt. 43-44:** si provvede a correggere due errori materiali, di diversa matrice. Se infatti il secondo l.r. 98/2020) è, banalmente, una somma algebrica sbagliata come si può constatare addizionando le cifre dell'articolo (che sono quelle effettivamente appostate in bilancio), il primo è frutto di un inconveniente informatico. La Giunta ha approvato, il 23 novembre 2020, una proposta di legge "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021", contenente un articolo 12 che disciplinava gli "Interventi per la qualità dell'aria ed efficientamento degli impianti termici" con un comma 4 "Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio" inteso a dare all'intervento medesimo carattere ricorrente. In sede di istruttoria il legislativo del Consiglio formulò rilievi sull'articolo, suscitando una modifica, concordata fra uffici, e idonea a superare i rilievi che,

tuttavia, non riguardavano il comma 4 originario. Nello scambio di documenti informatici fra uffici, volto a consegnare al Consiglio il testo condiviso dell'articolo da sottoporre al voto della I commissione, il comma "Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio" pur presente nel file trasmesso dalla Giunta, non veniva visualizzato in Consiglio (come verificato in un momento successivo dai rispettivi uffici replicando lo scambio di mail). L'articolo è quindi arrivato in aula sprovvisto del comma in questione, che però era come spiegato presente dall'inizio: si tratta quindi non di incidere sulla scelta politica compiuta ma di ripristinare il contenuto dell'articolo così come originariamente concepito e mai – sul punto – contestato.

## CAPO IX

**Artt. 45-47:** La legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16, all'articolo 2, stabilisce le competenze della Regione e all'articolo 7 stabilisce le competenze delle Aziende UUSSLL. Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, disciplina i controlli ufficiali da parte degli stati membri, prevede all'articolo 9 che le autorità competenti effettuano controlli ufficiali in tali sopra citati ambiti. Lo stesso Regolamento prevede all'articolo 137 obblighi per l'autorità competente ed all'articolo 138 le azioni da intraprendere in caso di accertata non conformità. Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) all'articolo 2, comma 1, riepiloga gli ambiti di controllo ufficiale delle autorità competenti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/625. Ai commi successivi dello stesso articolo 2 il d.lgs. 27/2021 stabilisce le competenze dei diversi ministeri, enti e istituzioni, delimitando di fatto le funzioni di autorità competente delle regioni e delle Aziende UUSSLL nell'ambito della loro attività di controllo ufficiale. La legge regionale n. 38 del 27 luglio 2004, come modificata dalla legge regionale n. 74 del 2 novembre 2016, ha ridisegnato il quadro normativo per la disciplina igienico-sanitaria delle acque termali, e d è quindi richiesto un coordinamento formale fra le due fonti regionali.

**Art. 48:** La legge 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare) è divenuta obsoleta, sia perché l'anno successivo all'approvazione della legge è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che fissa in modo puntuale requisiti generali sulla formazione del personale che opera nel settore alimentare, sia perché con il d.l. 1° giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, è stato soppresso il libretto di idoneità sanitaria introdotto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 (cfr. articolo 14). Lo stesso piano regionale per la sorveglianza di alimenti e bevande (citato dall'articolo 2, comma 3 della l.r. 24/2003) con l'abrogazione espressa, ad opera dell'articolo 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, del d.p.r. 14 luglio 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande) non ha più, ormai, alcuna copertura normativa.

**Art. 49:** Il riferimento ai presidenti delle conferenze zonali integrati è superfluo, in quanto l'articolo 34 della l.r. 41/2005, al comma 3 bis, precisa che il presidente della conferenza zonale "coincide con il presidente della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005".

**Art. 50:** Per un mero problema di proprietà di linguaggio, al comma 1 dell'articolo 70 bis le parole "integrazione socio-sanitaria" sono state sostituite con "le attività relative all'integrazione socio-sanitarie". Il rinvio, contenuto nel comma 8 e nel comma 14, all'articolo 20 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) che a sua volta rinvia all'articolo 30 del TUEL, finisce per consentire ai comuni, in contrasto con la chiara previsione del comma 3, di assumere la responsabilità dello svolgimento delle attività socio-sanitarie all'interno della zona-distretto. Oltretutto, eventuali lacune del testo potrebbero essere agevolmente colmate attraverso lo schema tipo di convenzione predisposto dalla Giunta. L'abrogazione del terzo periodo del comma 8 secondo cui "Le



deliberazioni della conferenza sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione” nasce da una esigenza di coordinamento formale. Le modalità di adozione dalle delibere della Conferenza, in realtà sono già disciplinate dal comma 3 dell’articolo 12 bis della l.r. 40/2005, introdotto con la l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, per cui la disposizione in questione è da considerarsi implicitamente abrogata.

**Art. 51:** L’articolo rimedia a una svista dell’articolo 76 septies della l.r. 40/2005, che disciplina la composizione della Conferenza regionale permanente in tema di trasporto sanitario; l’articolo contiene un elenco di soggetti per i quali è previsto, che in assenza del componente titolare possa partecipare un delegato, ad eccezione della lettera d) che parla del referente sanitario regionale per le maxi-emergenze; si tratta di prevedere il delegato anche in questo caso.

**Artt. 52-53:** Con le modifiche di alcuni commi degli articoli 97 e 98 si è inteso riformulare più chiaramente la fattispecie della partecipazione alla commissione regionale di soggetti esterni. La formula dell’integrazione (“La Commissione regionale di bioetica può essere temporaneamente integrata”) utilizzata nel vigente comma 5 dell’articolo 97, infatti, potrebbe indurre a pensare che siamo in presenza di un organismo a composizione variabile ed è proprio in ragione di questa equivocità che il comma 6 puntualizza che costoro non hanno diritto di voto. Dal momento che il termine partecipazione chiarisce la loro estraneità alla commissione, anche il comma 6 è stato abrogato. Per ragioni di coordinamento interno si è provveduto anche ad adeguare il comma 5 del successivo articolo 98.

**Art. 54:** Vista l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e l’istituzione del Registro Unico del Terzo settore non ancora operativo, e alla luce del periodo di emergenza epidemiologica ancora in corso, è opportuno fornire alle organizzazioni di volontariato un tempo più ampio per corrispondere al debito informativo attualmente previsto dalla norma regionale (tuttora in vigore in attesa dell’anzidetta istituzione del registro) prorogando la scadenza per l’anno 2021 al 31 dicembre.

**Artt. 55-57:** Con la riforma del 2015 (l.r. 28 dicembre 2015, n. 84), l’articolo 64 sulla zona-distretto è stato completamente riscritto, e nella versione vigente, il comma 6 non contiene alcun riferimento all’ufficio di direzione ed il comma 8 non esiste più. Si è provveduto, pertanto, a inserire in tutti e tre gli articoli i riferimenti corretti, che sono, per gli articoli, 29 e 34, al comma 5 dell’articolo 64.2 ”Struttura al supporto del direttore di zona” e per l’articolo 37 al comma 2, lettera d) dell’articolo 64.2 ”Struttura al supporto del direttore di zona”.